

**DELIBERAZIONE 8 NOVEMBRE 2012**  
**466/2012/R/EEL**

**RICONOSCIMENTO, PER L'ANNO 2011, DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'EMISSION TRADING SYSTEM, LIMITATAMENTE ALL'ENERGIA ELETTRICA RITIRATA DAL GSE AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO CIP 6/92**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 8 novembre 2012

### **VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE);
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216/06 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito d.lgs 216/06);
- la decisione di assegnazione delle quote di CO<sub>2</sub> per il periodo 2008-2012 approvata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 216/06 e adottata con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 28 febbraio 2008;
- il Piano nazionale di assegnazione (PNA) di quote CO<sub>2</sub> per il periodo 2008-2012, approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 18 dicembre 2006;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 dicembre 2009;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 agosto 2010;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 ottobre 2010;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 giugno 2011;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 22 aprile 2004, n. 60/04;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, allegato alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: Testo Integrato Trasporto);
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 77/08);

- la deliberazione dell’Autorità 22 ottobre 2008, ARG/elt 156/08;
- la deliberazione dell’Autorità 22 ottobre 2010, ARG/elt 184/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 184/10);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2011, ARG/elt 143/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 143/11);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2012, 114/2012/R/com (di seguito: deliberazione 114/2012/R/com);
- la determinazione 13 aprile 2012 del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità (di seguito: determinazione 13 aprile 2012).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione ARG/elt 77/08, l’Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti dall’applicazione della direttiva 2003/87/CE limitatamente all’energia elettrica ceduta al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE), nell’ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip 6/92; tali criteri consistono nella valorizzazione economica, sulla base di prezzi individuati dall’Autorità, delle quote di emissione ammesse al riconoscimento;
- l’articolo 3, comma 1, della deliberazione ARG/elt 77/08 ha previsto che il numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento degli oneri per ogni impianto, espresso in tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente, sia pari, in ciascun anno solare, al prodotto tra:
  - a) il numero di quote scoperte (differenza annuale, se positiva, tra il numero di quote rese e il numero di quote assegnate) e
  - b) il minimo tra 1 e il rapporto tra la quantità di energia elettrica ceduta al GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92, nell’ambito di convenzioni di cessione destinata, e la quantità di energia elettrica netta complessivamente prodotta;
- l’articolo 3, comma 2, della deliberazione ARG/elt 77/08 ha previsto che nel caso di impianti Cip 6 misti, ovvero nell’anno in cui scade la convenzione per il ritiro dell’energia elettrica ai sensi del provvedimento Cip 6/92, qualora l’assegnazione delle quote di emissione sia stata effettuata distinguendo tra l’energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92 e la rimanente quantità di energia elettrica, e qualora siano disponibili le attestazioni di assegnazione al Cip6, ai fini del calcolo del numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento si considerino le sole quote assegnate e rese con riferimento all’energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92;
- il comma 5.1 della deliberazione ARG/elt 77/08, al fine della valorizzazione economica delle quote ammesse, ha definito due valori di riferimento, espressi in euro/t, riconosciuti per quota di emissione durante il secondo periodo di assegnazione (2008 – 2012) denominati P<sub>FLEX</sub> e P<sub>EUA</sub>; in particolare, si valorizza sulla base dei prezzi di negoziazione dei titoli CER (*Certified Emission Reduction*) ed ERU (*Emission Reduction Unit*) il numero massimo di quote che ogni produttore può acquistare ricorrendo a tali titoli (pari al 19,3% del numero di quote assegnate), al fine di promuovere l’utilizzo, da parte dei produttori titolari degli impianti termoelettrici in oggetto, dei titoli CER ed ERU in numero pari al massimo consentito;

- per quanto riportato al precedente alinea, i valori, espressi in euro/t, riconosciuti per quota di emissione sono pari, in ogni anno solare, a:
  - $P_{FLEX}$ , limitatamente ad un numero di quote pari al minimo tra il numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento e il 19,3% del numero di quote assegnate moltiplicato per il rapporto tra la quantità di energia elettrica ceduta al GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, e la quantità di energia elettrica netta complessivamente prodotta;
  - $P_{EUA}$ , limitatamente ad un numero di quote pari all'eventuale differenza positiva tra il numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento e il 19,3% del numero di quote assegnate moltiplicato per il rapporto tra la quantità di energia elettrica ceduta al GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, e la quantità di energia elettrica netta complessivamente prodotta;
- i commi 5.1 e 5.3, della deliberazione ARG/elt 77/08 hanno previsto che:
  - a)  $P_{FLEX}$  sia il minor valore tra le medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli CER ed ERU calcolate per ciascuno dei mercati e prodotti individuati dall'Autorità per ogni anno, tenendo conto dei volumi scambiati e del grado di standardizzazione dei prodotti negoziati;
  - b)  $P_{EUA}$  sia il minor valore tra le medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA (*European Union Allowance*) calcolate per ciascuno dei mercati e prodotti individuati dall'Autorità per ogni anno, tenendo conto dei volumi scambiati e del grado di standardizzazione dei prodotti negoziati,
 e che nel calcolo delle medie siano esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli;
- il comma 5.2, della deliberazione ARG/elt 77/08 ha previsto che nell'anno solare in cui termina il diritto al riconoscimento degli oneri, ai fini del calcolo dei termini  $P_{FLEX}$  e  $P_{EUA}$ , si considerano solo i prezzi di chiusura giornalieri registrati nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il giorno in cui termina il diritto al riconoscimento degli oneri;
- il punto 1, della deliberazione ARG/elt 184/10, con riferimento all'anno 2011, ha individuato i seguenti mercati e prodotti di riferimento per il calcolo di  $P_{EUA}$ :
  - a) EEX - European Energy Exchange, contratto EUA spot;
  - b) ECX - European Climate Exchange, contratto EUA daily future (spot);
  - c) Nord Pool ASA, contratto EUA spot;
  - d) Bluenext, contratto EUA spot.
- il punto 1, della deliberazione ARG/elt 184/10, con riferimento all'anno 2011, ha individuato i seguenti mercati e prodotti di riferimento per il calcolo di  $P_{FLEX}$ :
  - a) EEX - European Energy Exchange, contratto CER Future dicembre 2011;
  - b) ECX - European Climate Exchange, contratto CER Future dicembre 2011;
  - c) Nord Pool ASA, contratto CER Future dicembre 2011.
- con la deliberazione ARG/elt 143/11, l'Autorità ha modificato la deliberazione ARG/elt 77/08 prevedendo che ai fini del calcolo del valore dei termini  $P_{EUA}$  e  $P_{FLEX}$ , a decorrere dall'anno 2011, vengano esclusi:
  - i prodotti per i quali i volumi scambiati in un dato mercato, per l'anno di riferimento, siano inferiori al 5% del totale dei volumi scambiati per i medesimi titoli nei mercati individuati;

- i prodotti il cui mercato, per l'anno di riferimento, non esprima alcuna quotazione corrispondente a scambi effettivi per un periodo superiore a novanta giorni solari consecutivi;
- con il comma 6.3, della deliberazione ARG/elt 77/08, l'Autorità ha dato mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per gli atti necessari al riconoscimento degli oneri ai sensi del provvedimento medesimo;
- con la determinazione 13 aprile 2012, il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità, previa informativa al Collegio dell'Autorità, ha quantificato i valori dei termini  $P_{FLEX}$  e  $P_{EUA}$ , espressi in euro/t, riferiti all'anno 2011 applicando i commi 5.1 e 5.3 della deliberazione ARG/elt 77/08 e il punto 1 della deliberazione ARG/elt 184/10; e che, in particolare, per l'anno 2011:
  - a) il valore del termine  $P_{FLEX}$  è pari a 9,98 €/t;
  - b) il valore del termine  $P_{EUA}$  è pari a 12,78 €/t;
- a seguito dei decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 2 dicembre 2009, 2 agosto 2010, 8 ottobre 2010 e 23 giugno 2011, dodici impianti assimilati hanno optato per la fuoriuscita anticipata dal provvedimento Cip 6/92 (nove alimentati da combustibili fossili commerciali con effetti dall'1 gennaio 2011; uno alimentato da combustibili di processo o residui o recuperi di energia con effetti dal 1 ottobre 2011; due alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia con effetti dall'1 gennaio 2013);
- gli impianti che utilizzano combustibili di processo o residui o recuperi di energia, limitatamente al periodo fino al 31 dicembre 2012 e comunque non oltre la data di scadenza della convenzione Cip 6 oggetto della risoluzione anticipata, continuano ad avere diritto al riconoscimento degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE;
- l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 143/11, ha modificato la deliberazione ARG/elt 77/08 prevedendo che, per gli impianti di cui al precedente alinea, al fine della determinazione delle quote ammesse, si consideri una quantità di energia elettrica pari all'energia elettrica netta complessivamente prodotta moltiplicata per la media aritmetica dei valori assunti nei tre anni solari precedenti l'anno in cui ha effetto la risoluzione anticipata dai rapporti tra l'energia elettrica ritirata dal GSE nell'ambito della convenzione Cip 6 e l'energia elettrica netta complessivamente prodotta;
- gli impianti che utilizzano combustibili fossili commerciali fuoriusciti anticipatamente dal provvedimento Cip 6, a partire dal giorno in cui la risoluzione anticipata ha effetto, non hanno più diritto al riconoscimento degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE, come deriva dai decreti richiamati al precedente alinea; e che, pertanto, a decorrere dalle produzioni dell'anno 2011, gli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE e oggetto di riconoscimento risultano inferiori rispetto a quelli mediamente riconosciuti per gli anni precedenti.

### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- definire, per ogni società istante e per ogni impianto, sulla base dei dati trasmessi dalla medesima società ai sensi dell'articolo 2, della deliberazione ARG/elt 77/08, il numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento secondo quanto previsto dall'articolo 3, della medesima deliberazione, distinguendo tra quote per le quali viene riconosciuto un prezzo pari a  $P_{FLEX}$  e quote per le quali viene riconosciuto un prezzo pari a  $P_{EUA}$ ;
- quantificare l'onere complessivo da riconoscere, secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione ARG/elt 77/08, pari al prodotto tra il numero di quote di cui al precedente alinea e i rispettivi valori unitari  $P_{FLEX}$  e  $P_{EUA}$  definiti, per l'anno 2011, con la determinazione 13 aprile 2012, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione ARG/elt 77/08;
- prevedere che il rimborso degli oneri di cui al precedente alinea venga operato dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, come previsto dall'articolo 6, comma 6.4, della deliberazione ARG/elt 77/08

### **DELIBERA**

1. Cassa conguaglio per il settore elettrico riconosce ai produttori elencati nella Tabella 1, nella Tabella 2 e nella Tabella 3, allegate al presente provvedimento, gli oneri determinati dall'Autorità e riportati nelle medesime tabelle;
2. Il rimborso degli oneri riconosciuti ai sensi del presente provvedimento viene operato a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 49, del Testo Integrato Trasporto. A tali fini, Cassa conguaglio per il settore elettrico è autorizzata ad effettuare anticipazioni al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate utilizzando le giacenze disponibili presso gli altri conti di gestione anche oltre il limite previsto al punto 2, della deliberazione 114/2012/R/com;
3. Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A..
4. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

8 novembre 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*